Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1959, n. 1359.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Nancy (Francia) istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato in Metz (Francia) e modifica della circoscrizione del Consolato in Metz.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Nancy (Francia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Nancy (Francia) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato in Metz.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato in Metz (Francia) è modificata come segue: i dipartimenti della Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges e Haute-Marne.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 179.

Inclusione dell'abitato di Calciano, in provincia di Matera, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2185, emesso nell'adunanza del 15 dicembre 1959;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Calciano, in provincia di Matera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 180.

Inclusione dell'abitato di Corridonia, in provincia di Macerata, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2392, emesso nell'adunanza del 15 dicembre 1959;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Corridonia, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 181.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 107, relativo agli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in economia regionale, è modificato come segue:

« Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1° *anno*

1) Economia e politica economica;
2) Statistica economica e demografica;
3) Storia e geografia economica;
4) Economia aziendale e tecnica del commercio con l'estero;
5) Diritto dell'economia;
6) Tecnica finanziaria e diritto tributario.

2° *anno*

1) Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana;
2) Economia e politica agraria;
3) Diritto pubblico regionale ».

Art. 170. Agli insegnamenti impartiti nel 3° anno della Scuola di specializzazione in radiologia è aggiunto quello di « Medicina nucleare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1959.

Determinazione del contingente di melasso di canna da importare in esenzione da dazio nel 1960 per la fabbricazione di foraggi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105;

Vista la nota alla voce 17.03 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di melasso di canna destinato alla fabbricazione dei foraggi melassati, da importare in esenzione da dazio, ai sensi della nota alla voce 17.03 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, è fissato, per l'anno 1960, in tonnellate quindicimila.

Art. 2.

Per la concessione dell'agevolazione saranno osservate le norme stabilite dal decreto ministeriale 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1953, registro n. 11 Finanze, foglio n. 322.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1960
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 72. — BENNATI

(1551)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1960.

Sostituzione del presidente della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di presidente, il dottore Renzo Poggi, consigliere della Corte d'appello di Firenze;

Vista la nota n. 1825/g 15 in data 2 gennaio 1960, con la quale il Ministero di grazia e giustizia, nel comunicare che il predetto consigliere dott. Poggi si trova in una situazione di incompatibilità ad espletare l'incarico, ha designato, in sua vece, il dott. Lucio Lucentini, consigliere della predetta Corte d'appello di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lucio Lucentini, consigliere della Corte di appello di Firenze, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, in sostituzione del dott. Renzo Poggi, consigliere della stessa Corte d'appello.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor Lucio Lucentini, consigliere della Corte d'appello di Firenze, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1960
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 107. — IZZI

(1552)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla

determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Roma, è determinato come segue:

pane: L. 10;

primo piatto (minestra, minestrone o pasta asciutta): L. 40;

secondo piatto: L. 80;

pasto completo, comprensivo cioè anche di vino o di frutta o di entrambi: L. 140.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1545)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Nomina dei tecnici aggregati alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi per il biennio 1960-61.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1960, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1960-61;

Visti gli articoli 71 del regio decreto 29 giugno 1939 sopra richiamato e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, con i quali è data facoltà al presidente della Commissione dei ricorsi di chiamare dei tecnici a far parte della Commissione stessa;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Viste le designazioni fatte dal presidente della Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione dei ricorsi di cui alle premesse del presente decreto, in qualità di tecnici, per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1960:

Guidi ing. Guido, libero docente in costruzione di macchine;

Giacomello prof. dott. Giordano, ordinario in chimica farmaceutica e tossicologia presso l'Università di Roma;

Intonti prof. dott. Roberto, ispettore generale chimico dell'Istituto superiore di sanità, libero docente in chimica bromatologica e analitica.

Art. 2.

Ai tecnici della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti di cui al precedente art. 1 è assegnato un gettone di presenza per ciascun giorno di adunanza, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le spese per i gettoni di presenza derivanti dalla applicazione del presente decreto, graveranno sul cap. 15 del bilancio passivo del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1959-1960, e sul corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 386

(1489)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1960.

Trasferimento di credito dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) in liquidazione, all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio e 1° marzo 1957, con i quali l'Ente economico della viticoltura e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che l'U.N.S.E.A. è creditore della somma complessiva di L. 226.031 nei confronti dei seguenti ex dipendenti per residui importi riscossi dagli stessi in più del dovuto a titolo di competenze ed indennità:

Mossa Gerolamo	L.	12.000
Morelli Giuseppe	»	65.000
Tani Armando	»	124.122
Valastro Felice	»	15.784
Pierotti Francesco	»	9.125
Totale . . .	L.	226.031

Ritenuto che per la sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione dell'U.N.S.E.A. è necessario trasferire il credito suddetto all'Ente economico della viticoltura;

Decreta:

Il credito di complessive L. 226.031 (lire duecentoventiseimilatrentuno) vantato dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) in liquidazione, nei confronti dei sopraelencati ex dipendenti è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 7 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1555)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1960.

Trasferimento di credito dall'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura (A.N.E.E.A.) in liquidazione, all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti del 14 gennaio 1957, con i quali l'Ente economico della viticoltura e l'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura (A.N.E.E.A.) sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che l'A.N.E.E.A. è creditrice verso l'Erario della somma di L. 346.322 in seguito al blocco dei fondi di pertinenza del predetto Ente disposto nell'anno 1946 dal Governo militare alleato;

Ritenuto che per la sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione dell'A.N.E.E.A. è necessario trasferire il credito suddetto all'Ente economico della viticoltura;

Decreta:

Il credito di L. 346.322 (lire trecentoquarantaseimilatrecentoventidue) vantato dall'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura (A.N.E.E.A.) in liquidazione, nei confronti dell'Erario è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 7 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1554)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca » ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1960, concernente la nomina, per tre anni, dei membri del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 21 febbraio 1960, n. 15973, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato la designazione del per. ind. Giuseppe Cingolani in rappresentanza delle cooperative della pesca, in sostituzione del dimissionario sig. Wilmo Piccioni;

Decreta:

Il per. ind. Giuseppe Cingolani è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza delle cooperative della pesca, in sostituzione del sig. Wilmo Piccioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1490)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1960.

Classificazione a comunali di due strade di bonifica in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la lettera in data 25 maggio 1959, n. 4960, con la quale il comune di Orbetello ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali di due strade di bonifica;

Visto il voto n. 1835 in data 30 settembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Orbetello, le sottoindicate strade di bonifica:

a) Tagliata di Ansedonia, dal bivio della strada di bonifica litoranea di Burano e Ansedonia Alta al mare;

b) Ansedonia, dal bivio con le strade di Feniglia e Ansedonia Alta al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1960

Il Ministro: TOGNI

(1492)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1960.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), col quale furono delimitati, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri dei

bacino imbrifero montano dell'Oglio, di quello del Mella e di quello del Chiese, come sono indicati nella corografia al 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1955, n. 4371 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 9 luglio 1955), col quale a rettifica del precedente decreto furono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, a termini del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o in quanto rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, alcuni Comuni della provincia di Bergamo che nel citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, erroneamente erano stati inclusi nell'ambito del bacino imbrifero montano del Chiese;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1956, n. 3322 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 31 agosto 1956), con il quale ad integrazione dell'art. 4 lettera *B*) del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne precisato che il comune di Marmentino (Brescia) è anche compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1958, n. 453 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 159 del 4 luglio 1958), con il quale ad integrazione dell'art. 4, lettera *B*) del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne precisato che il comune di Barghe (Brescia) è anche compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risulta incluso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese il territorio del comune di Nuvolento (Brescia) con il territorio del comune di Paitone che con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1947, n. 296, è stato staccato da quello di Nuvolento e ricostituito in Comune autonomo;

Ritenuto che, in seguito a tale scissione il solo comune di Paitone risulta compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese, per cui la lettera *B*) dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, deve rettificarsi nel senso che dei due comuni di Nuvolento e Paitone solo quest'ultimo è compreso, in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese, mentre ne è escluso il primo;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 4, lettera *B*) del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), rimane precisato che del comune di Nuvolento (provincia di Brescia), ora scissò nei due comuni di Nuvolento e Paitone, solo il comune di Paitone è anche compreso, in parte, nell'ambito del bacino imbrifero montano del Chiese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, mentre il comune di Nuvolento non è interessato dalla delimitazione del perimetro dello stesso bacino.

Roma, addì 14 marzo 1960

Il Ministro: TOGNI

(1513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'Italia allo Statuto della Scuola europea, firmato in Lussemburgo il 12 aprile 1957.

Il 22 febbraio 1960, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 gennaio 1960, n. 102, è stato effettuato in Lussemburgo il deposito dello strumento di ratifica dell'Italia dello Statuto della Scuola europea firmato in Lussemburgo il 12 aprile 1957.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 32 lo Statuto è entrato in vigore il 22 febbraio 1960.

(1498)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenti di questa, con la seguente circolare:

Transazioni invisibili - 6° aggiornamento del 12 febbraio 1960.

(1563)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Società cooperativa pesarese di consumo, con sede in Pesaro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 marzo 1960, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione della Società cooperativa pesarese di consumo, con sede in Pesaro, costituito dalle seguenti persone:

Di Giorgio Silvio, *presidente*;
Guerra Maria ved. Maroccini e Biagini Sergio, *membri*.

(1408)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Lavori Edili e Appalti « C.L.E.A. » di Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 febbraio 1960 il dott. Aldo Rosso è chiamato a far parte, con l'incarico di presidente, del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Lavori Edili e Appalti « C.L.E.A. » di Roma, in sostituzione del dott. Ambrosi Simonetto..

(1365)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « fra braccianti del comune di Portalbera », con sede in Portalbera (Pavia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 febbraio 1960, la Società cooperativa agricola « fra braccianti del comune di Portalbera », con sede in Portalbera, costituita con atto del notaio dott. Ernesto Galliotti, in data 11 agosto 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 18 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,65	620,80	620,78	620,64	620,75	620,85	620,80	621 —	620,90	620,77
$ Can.	653,33	652,75	653 —	653,25	653,10	653,19	653,15	653,20	653,25	653,20
Fr. Sv.	143,18	143,23	143,21	143,11	143,15	143,22	143,20	143,20	143,23	143,22
Kr. D.	90,09	90,07	90,06	90,07	90,10	90,08	90,07	90,10	90,08	90,10
Kr. N.	86,98	86,96	86,95	86,98	86,95	86,98	86,96	86,95	86,98	86,98
Kr Sv.	119,89	119,87	119,85	119,875	119,90	119,88	119,865	119,90	119,88	119,88
Fol.	164,58	164,58	164,62	164,60	164,55	164,59	164,58	164,60	164,61	164,60
Fr. B.	12,45	12,446	12,4525	12,45125	12,4475	12,45	12,451	12,50	12,45	12,452
Fr. Fr. (N.F.)	126,56	126,51	126,45	126,54	126,60	126,55	126,52	126,57	126,55	126,53
Lst.	1743,47	1742 —	1742 —	1742 —	1741,75	1742,56	1742,05	1742,50	1742,62	1741,80
Dm. occ.	148,90	148,87	148,88	148,86	148,85	148,90	148,86	148,90	148,91	148,88
Scell. Austr.	23,89	23,88	23,865	23,8775	23,90	23,88	23,87875	23,88	23,88	23,88

Media dei titoli del 18 marzo 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,25
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
Id. 5 % 1936	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1960

1 Dollaro USA	620,72
1 Dollaro canadese	653,20
1 Franco svizzero	143,155
1 Corona danese	90,07
1 Corona norvegese	86,97
1 Corona svedese	119.87
1 Fiorino olandese	164.59
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,53
1 Lira sterlina	1742,025
1 Marco germanico	148,86
1 Scellino austriaco	23,878

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Roccaraso

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 22356/3617, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Magni Umberto, nato a Prato il 4 agosto 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Celano-Foggia » tronco urbano di Roccaraso, estese complessivamente mq. 2337, riportate in catasto nella maggiore estensione dei mappali 22 e 40 da frazionare del foglio di mappa n. 8 del comune di Roccaraso, e nella planimetria tratturale con i nn. 77 e 79.

(1370)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Raiano

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 50561/9622, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione, a Fabrizi Fabiano, nato a Pratola Peligna il 22 agosto 1896, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » tronco rurale di Raiano, estesa mq. 3846, riportata in catasto alla particella n. 411 del foglio di mappa n. 19 del comune di Raiano, e nella planimetria tratturale con il n. 280.

(1372)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo 1960, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 310, è stato disposto nei confronti della ditta SOCIETA' IMMOBILIARE « SANT'ISIDORO », con sede in Torino:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 9);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 32.72.97);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(1411)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Ente Maremma tosco-laziale

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 90 del 14 aprile 1958, alla pagina 1603, colonna seconda, avviso relativo alla ditta ESPINASSI MORATTI Antonietta fu Antonio in CANCELLIERI, secondo capoverso, in luogo di « La seguente particella viene stralciata dal sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, in quanto erronamente intestata alla ditta ESPINASSI MORATTI Antonietta fu Antonio in CANCELLIERI in sede di collegamento fra il vecchio e il nuovo catasto » leggasi « La seguente particella viene stralciata dal sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, in quanto erroneamente compresa nella espropriazione ».

(1443)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Trevignolo, in comune di Predazzo (Trento).

Con decreto 2 dicembre 1959, n. 1937, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Trevignolo, in comune di Predazzo (Trento), segnato nel catasto dello stesso Comune ai fogli 36, 37, 38, 39 e 47, particella 12076/5, di mq 7230, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 febbraio 1957, in scala 1:2880, dall'Ufficio del catasto fondiario di Cavalese, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1453)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni adiacenti al fiume Brenta Vecchio, in comune di Chioggia (Venezia).

Con decreto 14 gennaio 1960, n. 2240, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni adiacenti al fiume Brenta Vecchio, in comune di Chioggia (Venezia), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio 55, mappali 80, 81 e 82, di complessivi mq. 17,290, ed indicati nella planimetria rilasciata il 1° aprile 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1455)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'area di risulta dalla copertura del tratto del torrente Madonna, in comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Con decreto 27 novembre 1959, n. 1313, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'area di risulta dalla copertura del tratto di torrente Madonna, in comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 15, di mq. 200, ed indicata nella planimetria rilasciata il 25 febbraio 1958, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Arezzo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1430)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'argine destro del canale Bondante, in comune di Venezia.

Con decreto 9 novembre 1959, n. 1767, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'argine destro del canale Bondante, in comune di Venezia, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio VI, mappale 187/b, di mq. 5080, ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 gennaio 1959, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1431)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di sponda in destra del torrente Melissari, in comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria).

Con decreto 15 luglio 1959, n. 1134, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di sponda in destra del torrente Melissari, in comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio 22, di mq. 90, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 novembre 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1432)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni posti in destra del fiume Adige, subito a valle del ponte della ferrovia Milano-Venezia in Basso Acquar del comune di Verona.

Con decreto 18 novembre 1959, n 1830, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni posti in destra del fiume Adige, subito a valle del ponte della ferrovia Milano-Venezia, in Basso Acquar, del comune di Verona, segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio 1, mappali 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, di complessivi Ha 1.23.54, ed indicati, in tinta rosa, nella planimetria rilasciata in scala 1:1000, dall'Ufficio del genio civile di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1457)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo l'alveo del fiume Sinni, in comune di Rotondella (Matera).

Con decreto 19 gennaio 1960, n. 1547, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo l'alveo del fiume Sinni, in comune di Rotondella (Matera), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio 1, mappale 55 (Ha 16.96.00); al foglio 23, mappali 419 (Ha 1.09.60), 420 (Ha 0.45.20), 421 (Ha 0.53.40), 414 (Ha 0.32.60), 415 (Ha 2.48.40); al foglio 30, mappali 256 (Ha 17.27.60), 259 (Ha 1.39.60); al foglio 31, mappale 216 (Ha 2.97.20); al foglio 51, mappale 51 (Ha 8.22.80) e al foglio 29, mappale 285 (Ha 4.45.40), di complessivi Ha 56.17.80 ed indicati nelle sei planimetrie rilasciate il 6 febbraio 1957, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Matera, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1454)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 marzo 1960) il Bollettino n. 53 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 dicembre 1958 per gli addetti all'industria della torcitura della seta, del rayon ed affini.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1553)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli alle cattedre di disegno di figura e plastica con l'incarico della direzione delle officine di intaglio e della formatura presso la Scuola statale d'arte di Padova; plastica presso la Scuola statale d'arte di Ortisei; decorazione pittorica presso la Scuola statale d'arte di Pesaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 208;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, relativa alla classificazione e trasformazione delle scuole d'arte;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli alle cattedre di:

1) disegno di figura e plastica con l'incarico della direzione delle officine di intaglio e della formatura (coeff. 229) presso la Scuola statale d'arte di Padova;

2) plastica (coeff. 229) presso la Scuola statale d'arte di Ortisei;

3) decorazione pittorica (coeff. 229) presso la Scuola statale d'arte di Pesaro.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi sopracitati i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*, del regio decreto 1° luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*), *b*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti d'istruzione artistica e, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal precedente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato; si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, i servizi didattici esplicati e i titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - *Ufficio concorsi scuole medie* - entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro cognome, nome a preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Qualora i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito, consistano in opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, lavori, etc. dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli, firmato dal candidato.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 nel Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100 Coloro che furono internati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a secondo dell'Arma, o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per effetto dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod 69 di cui alla precedente lettera *d)*, rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e)*, rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f)*, nonchè le madri, le mogli, e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esi-

bire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati, o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

y) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio o della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceve il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) stratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo, per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

3) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

6) documento militare;

a) per i candidati che abbiano prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestato servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari « Esercito e Aeronautica »: copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal Commissariato di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di un ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè a concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata dalle Commissioni giudicatrici ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

A conclusione dei lavori le Commissioni proporranno al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati che giudichino idonei a coprire ciascuna cattedra messa a concorso.

Le Commissioni dovranno redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che le hanno guidate nel formulare ogni singolo giudizio.

Le cattedre messe a concorso saranno assegnate al primo classificato nella terna, in caso di rinuncia al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti, del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso. In caso di parità di merito si applicano le disposizioni legislative previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento dei concorsi e la composizione delle Commissioni giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1960
Registro n. 9, foglio n. 339

(1425)

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1960

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

Istituzioni di diritto romano: Sassari.
Diritto civile: Modena.
Diritto amministrativo: Pisa.
Diritto privato comparato: Ferrara.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali

Assicurazioni sociali: Roma.

Facoltà di scienze politiche

Storia contemporanea: Firenze.

Facoltà di economia e commercio

Matematica finanziaria: Trieste.
Statistica: Bari.
Tecnica bancaria e professionale: Genova.
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale: Catania.

Facoltà di lettere e filosofia

Glottologia: Messina.
Archeologia e storia dell'arte greca e romana: Pavia.
Storia dell'arte medioevale e moderna: Palermo.
Storia della filosofia: Cagliari.

Facoltà di magistero

Geografia: Cagliari.
Psicologia: Istituto superiore di magistero pareggiato di L'Aquila.
Lingua e letteratura spagnola: Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia

Patologia generale: Messina.
Chimica biologica: Sassari.
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica: Perugia.

Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica: Cagliari.
Clinica ostetrica e ginecologica: Modena.
Clinica delle malattie nervose e mentali: Siena.
Puericultura: Cagliari.
Genetica medica: Roma.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno: Modena.
Chimica organica: Cagliari.
Chimica generale ed inorganica: Sassari.
Chimica teorica: Padova.
Chimica fisica: Trieste.
Fisica teorica: Messina.
Fisica sperimentale: Trieste.
Geologia: Catania.
Botanica: Catania.
Anatomia comparata: Modena.
Istologia ed embriologia: Messina.

Facoltà di farmacia

Farmacognosia: Messina.
Flora ed erboristeria della Sardegna: Sassari.

Facoltà di ingegneria

Aerodinamica: Politecnico Torino.
Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra: Napoli.

Facoltà di architettura

Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura: Palermo.

Facoltà di agraria

Chimica agraria: Catania.
Coltivazioni arboree: Perugia.
Estimo rurale e contabilità: Perugia.
Geologia applicata: Firenze.

Facoltà di medicina veterinaria

Patologia speciale e clinica medica: Sassari.
Ispezione degli alimenti di origine animale: Milano.

Concorso per il posto di professore-direttore

Scuola autonoma di ostetricia: Trapani.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione prima) entro il 1° agosto 1960.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) delle notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;
3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il predetto termine del 1° agosto 1960, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 1° agosto 1960, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 agosto 1960.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 1° agosto 1960 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 1° agosto 1960, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione 1ª) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciata dal Comune di residenza.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri: 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme al certificato di nascita e, se coniugato, dallo stato di famiglia.

Roma, addì 12 marzo 1960

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO *A*

(Modello della domanda, carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . il . . residente in . . . . via . n. ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . .(1) di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1960.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Data . . . . .

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autentica a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(1568)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a tre borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso alle seguenti borse di studio:

a) due borse di studio dell'importo di lire 500.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendono compiere, presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) una borsa di studio dell'importo di lire 1.000.000, da conferirsi ad un laureato che intenda compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea, entro il periodo che va dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1959, in una delle seguenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani:

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale;
e) ingegneria mineraria.

Per i concorrenti alla borsa di cui al comma *b*) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'Istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui il concorrente intende recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da lire 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali - Ufficio petroli) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data dell'arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell esatto domicilio del concorrente; in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi o delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'Istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dell art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;
8) *curriculum*, in sei copie, degli studi compiuti con la indicazione delle lingue straniere conosciute;
9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni in bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da una apposita Commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;

dal direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano;

da un segretario.

La Commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio, la Commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o degli studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, avuto riguardo alle esigenze che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso tecnico, scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse potranno non essere aggiudicate.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso l'istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la Commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento della borsa di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza per un congruo periodo di tempo presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni o di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 9.

La spesa relativa, di complessive lire 2.000.000, grava sul cap. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1960
Registro n. 1 *Industria e commercio, foglio n.* 336

(1522)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3, foglio n. 25 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 27 maggio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera di concetto;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1959, registro n. 17, foglio n. 149 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 18 dicembre 1959, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che il consigliere di 2ª classe dott. Luigi Grimaldi trovasi nell'impossibilità di espletare l'incarico di segretario della Commissione e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del consigliere di 2ª classe dott. Luigi Grimaldi, è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera di concetto, di cui alle premesse, il consigliere di 2ª classe dott. Rolando Gnocchini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 343. — PALADINI

(1520)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1959, registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 31 luglio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1959, registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 53, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1960, col quale il direttore di divisione dott. Luigi Argiroffo era stato nominato membro della Commissione esaminatrice precitata, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Samuele Dina, temporaneamente indisponibile;

Considerato che sono cessati i motivi che avevano determinato la sostituzione dell'ispettore generale dott. Samuele Dina, quale membro della Commissione esaminatrice precitata;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'ispettore generale dott. Samuele Dina è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1959, in sostituzione del direttore di divisione dott. Luigi Argiroffo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1960
Registro n. 6 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 338

(1501)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.